



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 99 DEL 14-10-2021

Oggetto: HEPV 23 srl Impianto Spot 21 - QK5UOQ5 - Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto agrovoltaico di potenza pari a 5,92 MW ricadente nel Comune di Brindisi in contrada Mascava

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con nota, in atti al prot. n. 39373 del 27/12/2019, successivamente regolarizzata con nota in atti al prot. n. 938 del 14/01/2020, la società HEPV 23 srl (Via Alto Adige 160/A, Trento hepv23srl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un “*impianto fotovoltaico di potenza pari a 5,92 MW ricadente nel Comune di Brindisi in contrada Mascava*”;
- questo Servizio, con nota prot. n. 4267 del 11/02/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e indiceva la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 10728 del 24/04/2020 questo Servizio trasmetteva al proponente i contributi degli Enti interessati e resi in termini di richiesta di integrazione documentale e/o di parere;
- con nota in atti al prot. n. 14383 del 05/06/2020 il proponente chiedeva *una proroga di ulteriori 30gg per poter perfezionare le integrazioni richieste*;
- con nota, in atti al prot. n. 18782 del 15/07/2020, il proponente riscontrava le richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati e presentava le proprie controdeduzioni;
- questo Servizio, con nota prot. n. 21454 del 11/08/2020, convocava la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione assegnando agli Enti interessati il termine del 15/09/2020 per la trasmissione dei pareri definitivi;
- nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, come desumibile dal verbale conclusivo trasmesso con nota prot. n. 24627 del 22/09/2020, gli Enti interessati hanno espresso le proprie determinazioni, come di seguito riportato:
 - o **ARPA Puglia**, Dap Brindisi, con nota prot. n. 54146 del 04/09/2020, ritiene che permangono alcune criticità precedentemente evidenziate;
 - o il **Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot n. 39537 del 28/08/2020, conferma parere non favorevole per le motivazioni ivi indicate;
 - o la **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia**, con nota prot. n. AOO_075/PROT/0003054 del 20/03/2020, rappresenta che nulla osta per quanto di competenza alla realizzazione dell'impianto in questione;
 - o il **Servizio Energia della Regione Puglia**, con nota in atti al prot. n. 6149 del 10/09/2020, tra l'altro, riporta considerazioni di carattere procedimentale;
 - o la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia**, con nota prot. n. 6580 del 14/09/2020, esprime parere non favorevole;
 - o il **Comune di Brindisi**, con nota in atti al prot. n. 79285 del 15/09/2020, rappresenta una serie di rilievi ivi riportati;
 - o la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 16923 del 16/09/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - in conclusione, si ravvisano potenziali impatti negativi diretti su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, in particolare per la realizzazione del campo fotovoltaico e del tratto iniziale del cavidotto;
 - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo;

- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame comporterebbe infatti un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio;
 - il previsto inserimento dell'impianto fotovoltaico, di dimensioni consistenti anche rispetto agli altri impianti già in esercizio nel contesto territoriale, contribuirebbe ad alterare i caratteri morfologici, costitutivi ed identificativi del suolo oggetto di intervento e del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito;
 - il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masserie e tra impianto e Canale Reale contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto e dell'area tutelata; in particolare l'impianto in questione per caratteristiche geometriche e ubicazione (stretta adiacenza al Canale Reale) determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e al paesaggio circostante, nonché detrattore rispetto a politiche di valorizzazione del bene stesso promosse dalla Regione e dagli Enti Locali interessati;
 - l'impianto di progetto si sviluppa ai due lati della Strada Provinciale n. 44, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi; le importanti mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
 - la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuiscono a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio;
 - tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che il "bosco mediterraneo" progettato, costituisce un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola; la realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario;
 - relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte;
 - il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storicoculturale;
- **l'Autorità di Bacino**, con nota prot. n. 8751 del 07/05/2020 esprime parere di compatibilità al PAI;

- con nota in atti al prot. n. 25337 del 29/09/2020 il proponente chiedeva una *proroga di ulteriori 30gg rispetto a quelli indicati nella sopra citata comunicazione*;
- con nota in atti al prot. n. 29925 del 08/11/2020 il proponente chiedeva *la sospensione del procedimento in oggetto per il periodo di 90 gg., al fine di poter chiarire le questioni ut supra richiamate*;
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35526 del 28/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 1742 del 19/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di “*un impianto agrovoltaiico di potenza pari a 5,92 MW ricadente nel Comune di Brindisi in contrada Mascava*”, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o ARPA Dap Brindisi - nota prot. n 5134 del 25/01/2021;
 - o Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 11505 del 25/01/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 3679 del 03/02/2021;
 - o Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 4193 del 08/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell’11/02/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 1400 dell’11/01/2021;
 - o Regione Puglia autorità Idraulica – nota prot. n. 2634 del 18/02/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 150 del 17/02/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 10018 del 01/03/2021
 - o Regione Puglia Sezione Demanio - nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 e nota 6360 del 06/04/2021;
 - o RFI – nota prot. n. .1325 del 23/03/2021;
- con nota prot. n. 13431 del 23/04/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17222 del 21/05/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati ed ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro*;
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere **il proprio parere definitivo** restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa*;
 3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
 - o *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
 - o *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*


4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*

- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 19511 del 11/06/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 20542 del 18/06/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - o Sezione Demanio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 13617 del 26/04/2021;
 - o Comando Militare Esercito “Puglia” – nota prot. n. 10785 del 03/05/2021;
 - o ARPA – nota prot. n. 34597 del 11/05/2021 e nota prot. n. 48502 del 06/07/2021;
 - o SNAM – nota in atti al prot. n. 15677 del 11/05/2021;
 - o Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 6979 del 11/05/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 5074 12/05/2021 e nota prot. n. 7457 del 08/07/2021;
 - o Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 6359 del 13/05/2021;
 - o Comune di Brindisi – nota prot. n. 51874 del 14/05/2021;
 - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 25888 del 27/05/2021 e nota prot. n. 27493 del 07/06/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 37766 del 06/07/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 12260 del 07/07/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 4445 del 14/05/2021, nota prot. n. 6580 del 14/09/2020 e nota prot. n. 6138 del 07/07/2021;
 - o Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 10613 del 08/07/2021;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 24249 del 20/07/2021 la Conferenza di Servizi:
 - o ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - o ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - o ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Brindisi, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Autorità Idraulica della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione


- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 23672 del 15/07/2021, chiedeva di sospendere in via cautelativa il presente procedimento – o comunque di statuire un apposito differimento decisorio - in attesa della conversione in legge del DL n. 77/2021 riportante alcune modifiche alla normativa in materia di VIA e PAUR;
- questo Servizio con nota prot. n. 24697 del 22/07/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ch  il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 25778 del 31/07/2021 ha presentato le proprie osservazioni;
- questo Servizio, con nota prot. n. 28986 del 09/09/2021, ha trasmesso gli atti procedurali al Servizio Regionale competente in ragione della sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 con la quale   stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione;
- con nota prot. n. 31199 del 29/09/2021 questo Servizio ha provveduto a ratificare gli atti relativi al procedimento in questione in ragione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), con la quale il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che “*nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonch  ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorit  competente. Per l'effetto, tale delega   da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano gi  inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 31977 del 06/10/2021, ha presentato le proprie osservazioni;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - l'estensione complessiva dell'area sulla quale si prevede la realizzazione del progetto fotovoltaico   di ettari 14,4944 dei quali saranno utilizzati 1,6661 ettari per le opere di mitigazione dell'impianto fotovoltaico stesso che consistono nella collocazione di arnie e sassaie per rettili e nella piantumazione di fiori e piante destinate all'impollinazione delle api queste saranno posizionate lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico e denominate “*strisce d'impollinazione*”;
 - si prevede la realizzazione di un'area a destinazione boschiva di estensione pari al 26,13 % della superficie destinata all'impianto.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia   stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** e in **verde** nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 37766 del 06/07/2021 e nota prot. n. 10018 del 01/03/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
- **Comune di Brindisi** – con nota prot. n. 51865 del 14/05/2021, nota prot. n. 79285 del 15/09/2020 riporta una serie di rilievi come sommariamente di seguito riportate:
 - l'intervento prevede una rilevante sottrazione di suolo all'attività agricola destinandolo a un uso produttivo-industriale;
 - le NTA del PRG vigente ammettono attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura;
 - un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;
- **ARPA** – con nota prot. n. 48502 del 06/07/2021 fa presente che le misure di mitigazione e compensazione risultano insufficienti ancor più in ragione del fatto che l'indice di pressione cumulativo, di cui alla DGR 2122/2021 e Determinazione Dirigenziale 162/2014, è superiore a 3 (pari a 4,96%);
- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – da ultimo con nota prot. n. 6138 del 08/07/2021, conferma il **parere negativo**, rilasciato, con note prot. n. 6580 del 14/09/2020 e prot. n. 4445 del 14/05/2021, per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:

- il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito;
- in riferimento alle Componenti idrogeomorfologiche si rileva la vicinanza del campo fotovoltaico al Bene Paesaggistico “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” “Canale Reale” da cui dista pochi metri, tale campo potrebbe incidere sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale e rappresentarne, dunque, un'ulteriore frammentazione per la stretta vicinanza con le aree ad elevata naturalità, all’interno delle quali sono presenti habitat e specie di interesse conservazionistico; il campo si configurerebbe come un ulteriore elemento di pressione antropica sul sistema fluviale e di destrutturazione dello stesso e della matrice agricola;
- con riferimento alle Componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell’area di intervento, mediante l’alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- con riferimento alle componenti visivo percettive, si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall’intervento in quanto limitrofo alla Masseria Mascava Nuovo e Cripta di San Giovanni/Cafaro piccola (individuate come UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa”), la SP44, la SS16 Adriatica individuata come UCP “Strade a valenza paesaggistica” e la ferrovia nella tratta San Vito dei Normanni- Brindisi, inoltre si rileva la presenza a breve distanza anche della masseria Banco, masseria Cuggi, masseria Mascava e masseria Boessa (individuate sempre come UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa”);
- gli elementi in progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive;
- l’impianto risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d’uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi;
- si evidenzia che il progetto per localizzazione, estensione e potenza risulta uguale al progetto oggetto del precedente parere n. 145/6580 del 14.09.2020, introducendo la previsione di colture di zafferano, aglio, cece e lenticchia, usando la tecnica del “minimum tillage”, ossia un insieme di pratiche di gestione dei terreni agrari miranti alla preparazione del letto di semina attraverso lavorazioni che garantiscano il minor numero di passaggi;
- in continuità con la valutazione di compatibilità paesaggistica precedentemente espressa ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR (nota prot. n. 145/6580 del 14.09.2020) si ritiene che esso non possa essere considerato un intervento agricolo coerente con il paesaggio rurale né tantomeno risulta in grado di superare il contrasto con le Linee Guida del PPTR;
- la realizzazione dell’impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale, per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Brindisina;
- le precisazioni del proponente non consentono di superare le criticità riscontrate e che, pertanto, non sia possibile procedere a una diversa valutazione dell’intervento. Come già riportato nel precedente parere prot. n. 145/4445 del 14.05.2021 si ritiene che il progetto in

oggetto non possa essere considerato un intervento agricolo coerente con il paesaggio rurale, né tantomeno risulta in grado di superare il contrasto con le Linee Guida del PPTR e con la Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- rispetto agli strumenti di tutela territoriale, l'intervento risulta sostanzialmente coerente con le previsioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche;
- l'area di progetto identificata è libera da ostacoli e ciò permette all'impianto di beneficiare appieno dell'irraggiamento solare e di condizioni ottimali per la semplicità di installazione;
- l'area destinata ad ospitare l'impianto agrovoltaiico è caratterizzata con terreni seminativi o incolti;
- non ci sono nell'area ristretta singolarità paesaggistiche, infatti il paesaggio si presenta sostanzialmente uniforme e ripetitivo. Si ritiene pertanto che l'impianto agrovoltaiico non costituisca un elemento di frattura di una unità storica o paesaggistica riconosciuta;
- il cavidotto sarà posato, previa demolizione del manto superficiale a strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso e realizzazione di scavo a sezione ristretta obbligata (scavo in trincea), eseguito con mezzi meccanici adeguati; ad avvenuta posa del cavidotto sarà ripristinato lo status quo ante mediante il ricoprimento per uno spessore di circa 36 cm (dal fondo dello scavo) con sabbia pozzolanica, o tufacea, o di altra provenienza, a granulometria molto fine e riempimento fino a 60 cm di misto stabilizzato;
- con il progetto agrovoltaiico viene cambiata l'ottica di uso del suolo, questo è usato sia per l'agricoltura che per il fotovoltaico quindi l'intervento non deve essere visto come di rilevante trasformazione territoriale ma di miglioramento e sviluppo territoriale; migliora in questo senso la qualità dell'aria privilegiando la produzione di energia rinnovabile; vengono incentivate con le colture inserite lo sviluppo della biodiversità all'interno delle aree in progetto;
- viene lasciato il buffer di rispetto dal "Canale Reale" si garantirà una maggior attenzione e pulizia grazie alla presenza degli operatori agricoli anche nelle vicinanze del canale rendendolo pulito per la fascia di competenza ed utilizzabile ai fini irrigui;
- viene migliorata notevolmente l'area in cui viene inserito l'impianto, il paesaggio circostante facente parte della pianura brindisina rimane inalterato in quanto l'impianto risulterà all'interno di una proprietà recintata da una siepe perimetrale autoctona;
- l'area d'intervento non presenta edifici o manufatti dell'edilizia rurale;
- l'area oggetto d'intervento, come si evince chiaramente dalla figura sottostante, non risulta vicina a componenti percettive non interferisce con le stesse; la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico non presenta alcun "vincolo" connesso alle "Componenti percettive" (6.3.2), quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali;
- vengono valorizzati i paesaggi rurali con l'agrovoltaiico una nuova forma di sviluppo ecosostenibile del territorio;
- le uniche interferenze con le tutele paesaggistiche riguardano il cavidotto di connessione (in arancio) così come esplicitato al paragrafo "4.3.3" in cui viene descritto che la realizzazione di tale cavidotto non altererà in alcun modo l'integrità visuale del paesaggio e non è in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PPTR inoltre questo intervento come la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico vengono confermati con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in fase di conferenza di servizi;
- la scelta delle colture è stata orientata verso colture che non hanno particolari esigenze, che si adattino facilmente alle condizioni pedo-climatiche dell'area destinata alla produzione; le colture scelte si prestano bene alla coltivazione a mezz'ombra, non hanno esigenze idriche tali da dover intervenire con irrigazioni, necessitano di poche lavorazioni gran parte delle quali possono essere meccanizzate limitando i costi attribuibili alla manodopera; nella rotazione colturale si prevede di inserire un periodo di mezzo maggese che succeda la coltura principale e preceda le miglioratrici (leguminose);

- nella gestione delle operazioni colturali al terreno ci si orienterà verso il minimum tillage con la finalità di limitare il più possibile il disturbo del suolo, favorire l'incorporazione della sostanza organica, migliorandone qualità, quantità e distribuzione lungo il profilo del suolo riducendone l'ossidazione, non perturbare l'attività biologica, lasciare che il suolo manifesti la sua naturale porosità e capacità di assorbimento dell'acqua;
- analizzando i siti di interesse presi in analisi lo scrivente sostiene che data l'orografia del terreno, la vegetazione presente e le opere di mitigazione a farsi (siepe perimetrale) data l'ubicazione del sito agrovoltaiico lo stesso non risulta visibile da nessuno dei punti sensibili presi in analisi viene di seguito mostrato il profilo di elevazione del terreno con indicata la masseria più vicina Masseria Mascava Nuova;
- occorre sottolineare che l'ombreggiamento non è totale ed inoltre la predisposizione del terreno all'impianto non richiede la rimozione della vegetazione poiché trattasi di suolo agricolo, per lo più in stato di abbandono colturale, pertanto l'impatto derivante da tale perturbazione può essere ritenuto a significatività poco probabile
- l'impostazione progettuale e gli interventi di mitigazione sono stati orientati al fine di minimizzare l'interferenza dell'opera sugli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio; le scelte progettuali rispondono alla volontà dell'investitore di eliminare e/o contenere tutti i possibili impatti sulle varie componenti ambientali; inoltre le misure di mitigazione si estendono con la piantumazione di verde autoctono che possano assolvere primariamente alla necessità di garantire alle api e agli altri insetti benefici l'habitat e il sostentamento necessario per il loro sviluppo e la loro riproduzione;
- il progetto va confrontato con i caratteri strutturanti e con le dinamiche ed evoluzioni dei luoghi e valutato nella sua congruità insediativa e relazionale, tenendo presente che in ogni caso "...ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni";
- in merito alle norme paesaggistiche e urbanistiche che regolano le trasformazioni: il progetto risulta sostanzialmente coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti e non vi sono forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l'area e il sito di intervento, in considerazione del fatto che come più volte precisato, l'intervento non produce modifiche funzionali, morfologiche e percettive dello stato dei luoghi, così come attualmente percepito dall'intorno e da punti sensibili;
- in merito alla localizzazione: la compatibilità è massima in quanto l'intervento insiste in un'area residuale circondata da altri impianti fotovoltaici e fortemente antropizzata, inoltre il terreno su cui sorgerà l'impianto agrovoltaiico si tratta di un seminativo incolto non utilizzato a scopi agricoli;
- in merito alla capacità di trasformazione del paesaggio, del contesto e del sito: in relazione al delicato tema del rapporto tra produzione di energia e paesaggio, si può affermare che in generale la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico non incide particolarmente sull'alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi (come ad esempio avviene per eolico, geotermia, grandi impianti idroelettrici, turbo-gas o biomassa) in quanto sono previste delle opportune opere di mitigazione dell'impatto visivo (fasce di oliveti super intensivi);
- l'intervento non può essere annoverato nella categoria delle costruzioni, in quanto non prevede realizzazione di edifici o di manufatti che modificano in maniera permanente lo stato dei luoghi, non determina significative variazioni morfologiche del suolo, data la reversibilità e temporaneità, non inficia la possibilità di un diverso utilizzo del sito in relazione a futuri ed eventuali progetti di riconversione;
- la rimozione, a fine vita, di un impianto agrovoltaiico come quello proposto, risulta essere estremamente semplice e rapida. Le tecniche di installazione scelte, moduli montati su supporti

infissi nel terreno consentiranno il completo ripristino della situazione preesistente all'installazione dei pannelli;

- ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica, la particolare ubicazione dell'impianto agrovoltaiico, la tipologia di installazione, l'orografia dei luoghi e la previsione di opere di mitigazione dell'impatto visivo, fanno sì che l'intervento non produca alcuna alterazione morfologica ed esteriore dello stato dei luoghi;
- l'intervento può essere ritenuto compatibile con i caratteri paesaggistici, gli indirizzi e le norme che riguardano le aree di interesse.
- il nuovo Decreto Semplificazioni ribadisce la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- l'art. 18 del Decreto semplificazioni va esplicitamente ad abrogare il comma 2-ter dell'art. 7bis del Dlgs. 152/2006, norma di riferimento anche per l'applicazione del PPTR della Regione Puglia; tale comma 2-ter statuiva che *“L'individuazione delle aree di cui al comma 2 bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche in modo irreversibile e definitivo”*;
- con l'abrogazione di tale comma 2 ter, insieme alla esplicita previsione della prevalenza e del favor legislativo europeo e nazionale per gli impianti che garantiscono la transizione energetica - definiti appunto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità -, ogni contraria previsione normativa eventualmente contenuta nel PPTR della Regione Puglia e i conseguenti ancoraggi normativi richiamati nei pareri negativi degli Enti finora pervenuti, risultano in contrasto con la legislazione di tutela ambientale oggi vigente;
- nella “nuova formulazione” del D.L. n. 77 2021 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati;
- i pareri negativi pervenuti in limine o all'interno della Conferenza di Servizi Decisoria del 9 luglio 2021, si ribadisce come gli stessi non offrano alcun riscontro puntuale delle controdeduzioni presentate dalla proponente, ma si limitino - in modo del tutto generico e ricorrendo a una formula di mero stile – a confermare le criticità ambientali già rilevate dal loro punto di vista. Il tutto in aperto contrasto con la regola procedimentale del “dissenso costruttivo” e della leale collaborazione qui ampiamente elusa.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino

opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*”;

- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità'.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, riguardo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 24249 del 20/07/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 24697 del 22/07/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Brindisi, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Autorità Idraulica della Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione;*
- le note, da ultimo acquisite al prot. n. 25778 del 31/07/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all’istanza presentata dalla HEPV23 srl, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all’istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 09/07/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un "impianto agrovoltaiico di potenza pari a 5,92 MW ricadente nel Comune di Brindisi in contrada Mascava" presentato da HEPV23 srl, in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 14/10/2021

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi 14/10/2021